



Sent./Ord. n. 247/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE – ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 74133 R.G. promosso da (omissis), nata il (omissis) rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Tedeschi (TDSNRC70D13B776U) e Francesco D'Antonio (DNTFNC57T27E791Q), ed domiciliata presso il loro studio in Avellino alla Via Circumvallazione 24 (*enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it* o *studiodantonio@legalmail.it*),

nei confronti

del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., contumace;
dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B), elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale Inps della Campania, in Napoli, in via Medina n. 61 (*avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it*),

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 19.4.2024, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Gianpietro Assante di Cupillo, per delega dell'avv. Tedeschi, e per l'Inps l'avv. Di Maio.

Premesso che:

- il Ministero dell'Interno, ritualmente intimato come da relata del 13.12.2023 in atti, non si è costituito in giudizio;
- la ricorrente (omissis), ispettore della Polizia di Stato, con le istanze dell'11.5.2010 e del 25.7.2012 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: *"Protusioni discali multiple del rachide e Gastrite antrale cronica"*;
- il Comitato di Verifica per le cause di servizio (Ministero dell'economia e delle finanze) nell'adunanza n. 215 del 2.3.2017 non ha riconosciuto le predette infermità dipendenti da ragioni di servizio;
- il Ministero dell'Interno ha recepito il suddetto parere e con il Decreto n. 133/18-N del 21.3.2018 non ha riconosciuto le predette infermità dipendenti da causa di servizio e contestualmente ha rigettato la domanda di equo indennizzo;

Rilevato che:

- il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità *"Protusioni discali multiple del rachide e Gastrite antrale cronica"*, con il conseguente relativo trattamento pensionistico ordinario privilegiato, oltre agli

interessi legali e alla rivalutazione monetaria. In via subordinata ha chiesto che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio;

- secondo la difesa del ricorrente il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio è illogico in quanto non avrebbe preso in considerazione le effettive condizioni lavorative della (omissis) limitandosi ad attribuire la ragione delle infermità a fattori endogeni non dipendenti dall'attività lavorativa;

- con la memoria del 12.3.2024 l'Inps ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva; nel merito ha contestato il ricorso perchè infondato in ragione del corretto e motivato giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio e in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici;

Considerato che:

- sussiste la legittimazione passiva dell'Inps atteso che l'Istituto assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione previdenziale di (omissis) essendo il soggetto preposto all'erogazione del trattamento pensionistico;

- con l'odierno giudizio la ricorrente non contesta il rigetto della domanda di concessione dell'equo indennizzo, bensì mira a ottenere il riconoscimento, quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata, della dipendenza da causa di servizio della lamentata malattia. Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che, in considerazione del carattere esclusivo della cognizione della Corte dei

Conti in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge, rientra nella giurisdizione della stessa non solo la domanda di accertamento della causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico di privilegio, ma anche la domanda di mero accertamento della dipendenza dell'infermità da ragioni di servizio al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, senza che rilevi la circostanza o meno della permanenza del servizio attivo del ricorrente (Cass. civ. Sez. Unite sent. 6.3.2009 n. 5467; Cass. civ. Sez. Unite ord. 24.2.2014 n. 4325, Cass. civ. Sez. Unite sent. 19.1.2017 n. 1306; Corte Conti Sez. Giur. Centrale III App. sent. 27.1.2021 n. 34). In caso contrario verrebbe negata al personale la tutela giurisdizionale di un presupposto necessario per poter successivamente o in ogni momento far valere il diritto alla pensione privilegiata (Corte Conti Sez. Giur. App. Sicilia sent. 14.2.2017 n. 30);

- l'atto a contenuto provvedimentale di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia sofferta è ex se direttamente lesivo e quindi autonomamente impugnabile indipendentemente dal risvolto relativo all'equo indennizzo e l'azione di accertamento giudiziale svolta nella controversia in esame attiene all'ottenimento della pensione privilegiata. Le esposte osservazioni trovano esplicita fonte normativa nel d.p.r. 29.10.2001 n. 461 recante il regolamento in tema di procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio per l'equo indennizzo

e per la pensione privilegiata. Il citato d.p.r. all'art. 12, rubricato "Unicità di accertamento", precisa che "Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio", sancendosi in tal modo l'autonoma lesività del diniego di riconoscimento per cui si controverte e la duplice funzione del riconoscimento medesimo;

- la controversia involge una questione di natura squisitamente medico-legale e concerne il riconoscimento del miglior trattamento pensionistico in conseguenza della patologia da riconoscere dipendente da causa di servizio;

Ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale sui seguenti quesiti:

- *se possa ritenersi che le infermità "Protusioni discali multiple del rachide e Gastrite antrale cronica" siano dipendenti da causa di servizio;*
- *quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza;*

Ritenuto di incaricare del richiesto parere l'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno, quale organo munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche,

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in

composizione monocratica, sospesa ogni pronuncia in merito:

- dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno;
- respinge l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Inps;
- ordina all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno, di esprimere in sede collegiale motivato parere sui quesiti sopra indicati, previa visita medica, diretta o per delega, e contestuale esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti. Il ricorrente potrà farsi assistere - durante la visita medico-legale e a proprie spese - da sanitario di fiducia. L'Unità operativa provvederà a comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali.

L'Unità operativa è autorizzata a chiedere, con tempestività, direttamente all'Amministrazione interessata, copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'adempimento istruttorio, trasmettendo poi, contestualmente al parere, la documentazione così acquisita;

- assegna giorni centoventi all'Unità operativa di medicina legale Asl Salerno per la comunicazione della relazione scritta alle parti;
- assegna alle parti trenta giorni dalla comunicazione della relazione per presentare eventuali controdeduzioni all'Unità operativa;
- assegna all'Unità operativa di medicina legale un ulteriore termine di quindici giorni per il deposito presso questa Sezione

dell'elaborato peritale unitamente alle osservazioni afferenti alle eventuali controdeduzioni tecniche di parte.

Si precisa sin d'ora che, salvo gravi motivi, non verranno autorizzate nuove memorie tecniche in un momento successivo al deposito del parere reso all'esito delle controdeduzioni in quella sede svolte; eventuali brevissime note difensive delle parti dovranno concentrarsi esclusivamente sugli aspetti di novità delle questioni eventualmente emerse.

Fissa all'udienza del 17.1.2025 la prosecuzione del giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga data comunicazione della copia integrale della presente ordinanza alla parte ricorrente, alle Amministrazioni resistenti e all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito, inclusa la trasmissione all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno di copia di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria presente nel fascicolo di causa.

Spese riservate al merito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 19.4.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 06.05.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)